



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr		
Tit:	Cl:	F:
N. 0010798		21/02/2013



Alle OO.SS.

Loro Sedi

n. reg. /CdA

Oggetto: Proposta di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e proposta di modifiche regolamentari a stralcio dello statuto - *INFORMATIVA*

1. Premessa

Con la presente relazione si illustra il progetto di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione centrale dell'ente che tiene conto della necessità di operare un riequilibrio delle competenze, disegnando un nuovo assetto dell'apparato gestionale anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla più recente legislazione in tema di efficienza, efficacia, trasparenza, valutazione e accountability delle pubbliche amministrazioni nonché delle norme previste dal nuovo Statuto dell'ente, approvato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed in vigore dal 1 maggio 2011, ispirato, come noto, a criteri di razionalizzazione generale.

Il progetto che tende all'accrescimento dell'efficienza e alla razionalizzazione dei costi del personale e il primo progetto organico dopo circa quattordici anni di riforme organizzative e regolamentari (d.lgs. n.19/1999 – regolamenti del 2000, d.lgs. n.127/2003 – regolamenti del 2005; d.lgs. n.213/2009 – statuto del 2011) che non hanno consentito una coerente ridefinizione organizzativa per la dinamica degli assetti ordinamentali.

Preliminarmente, rilevata l'opportunità per motivi di chiarezza di rendere coerenti le norme previste dai Regolamenti in vigore con le disposizioni del suddetto nuovo Statuto, si è proceduto alle opportune modifiche del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del Regolamento del personale dell'ente che saranno sottoposte, contestualmente al presente progetto di riorganizzazione, alle valutazioni del Consiglio di amministrazione nella prossima riunione del 27 febbraio p.v.

Al fine di acquisire elementi istruttori utili, si è preliminarmente analizzata l'evoluzione organizzativa dell'ente nel corso degli ultimi anni anche in relazione alle dinamiche degli assetti regolamentare interni e agli interventi del legislatore sull'apparato pubblico e naturalmente del nuovo suddetto impianto statutario dell'ente.

Il riassetto proposto delinea un quadro organizzativo coerente con gli strumenti programmatici approvati e con gli obiettivi strategici di lungo periodo in fase di definizione ed è volto a realizzare semplificazione, decentramento efficienza ed efficacia



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

dell'azione amministrativa. L'amministrazione centrale assume un ruolo portante al servizio della rete scientifica e centrale come supporto ai vertici per la definizione e la realizzazione delle strategie. Tali obiettivi sono perseguiti, nel segno di una politica rigorosa di contenimento della spesa pubblica realizzata non solo attraverso, la riduzione delle posizioni dirigenziali imposta dalla legge ma anche con processi decisionali più agili per favorire una maggiore responsabilizzazione della Struttura, a diversi livelli, cercando in tal modo di valorizzare tutto il personale dipendente.

Appare opportuno evidenziare che il CNR, per quanto attiene la struttura amministrativa centrale, è tenuto ad operare coerentemente con quanto previsto dalla normativa generale vigente, in particolare con i principi sanciti dalle norme di cui al decreto legislativo n.165/2001 e dalle norme del nuovo Statuto. Il quadro legislativo costituisce il limite di legge alla autonomia statutaria e ordinamentale riconosciuta dalla Costituzione come , attuata dalla legge Ruberti (art. 8 della L n.168/1989) e dal d.lgs. n.213/2009 (Mussi/Gelimini).

A tal proposito il disposto dell'articolo 17 del succitato statuto, sancisce che l'amministrazione centrale abbia funzioni di supporto alla rete scientifica, provveda ai servizi generali del CNR di natura amministrativa e tecnologica, ne assicuri il decentramento e l'efficienza e adotti soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

La missione del CNR che si declina nell'obiettivo "creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca", persegue, tramite lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dell'innovazione, la competitività del sistema produttivo e i bisogni individuali e collettivi dei cittadini. Alla base di tale missione, c'è il convincimento che l'attività di ricerca e sviluppo sia determinante per generare maggior occupazione, benessere e coesione sociale.

Ai fini di una nuova, efficiente, organizzazione della struttura amministrativa centrale, coerente con gli obiettivi strategici dell'ente che sono anche obiettivi strategici per l'intero Paese, si ritiene che l'autonomia scientifica e organizzativa del CNR, come sancita dalla vigente normativa, possa essere legittimamente interpretata in maniera funzionale alla realizzazione di detti obiettivi strategici.

In tale ottica, si intendono quindi perseguire obiettivi di razionalizzazione delle infrastrutture e della spesa, di maggiore valorizzazione della ricerca attraverso un rapporto più strutturato con imprese e territori, di maggiore attenzione alla comunicazione, al controllo della gestione, alla semplificazione e dematerializzazione dei processi amministrativi e contabili, alla valutazione e misurazione dei risultati ed al potenziamento del capitale umano nonché delle capacità gestionali.

La proposta di riorganizzazione, sopra accennata, in coerenza con lo statuto approvato dal MIUR prevede n. 3 Direzioni Centrali, n. 14 uffici di livello dirigenziale di cui n. 2 di prossima ridefinizione con conseguente riconversione in strutture non dirigenziali, e n. 12 strutture di particolare rilievo.

Si tratta di un quadro organizzativo che per le posizioni dirigenziali di livello non generale risulterebbe coerente con i limiti del rapporto che dovrebbe esistere tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente (non superiore ad 1 su 40); è inoltre coerente con i limiti stabiliti per il rapporto tra personale dirigenziale di livello



generale e personale dirigenziale di livello non generale (1 su 15/20) se si considerano come riferimento i parametri indicati dall'articolo 23 quinquies comma 1 lettera a punto 2 del DL 95/2012 (convertito con modificazioni) per l'Agenzia delle entrate.

2. Quadro normativo di riferimento

- Costituzione della Repubblica italiana articoli 9 e 33;
- legge n. 168/1989 articolo 8 (autonomia degli enti di ricerca);
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che reca tra gli altri interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati (*spending review*);
- Statuto del CNR;
- Regolamenti dell'ente come revisionati a seguito di opportune modificazioni ed integrazioni, in coerenza con le norme statutarie;
- Direttiva n. 10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0037911 del 24 settembre 2012 concernente Linee di indirizzo e criteri applicativi decreto *Spending review*.

3. Proposta di riorganizzazione dell'amministrazione centrale

3.1 La Direzione Generale

Nell'ambito della riorganizzazione proposta si prevede che la Direzione Generale, a cui fanno attualmente riferimento dieci uffici dirigenziali, sia articolata in cinque uffici di diretta afferenza: gli Affari istituzionali e giuridici (che svolge in una posizione di particolare autonomia e indipendenza oltre alle funzioni di cui all'articolo 12 del dlgs. 165/2001 ogni altra attività collegata al contenzioso nei limiti e con le modalità coerenti con il c.d. "patrocinio autorizzato" dell'Avvocatura dello Stato), le Relazioni Europee e Internazionali, la Comunicazione, la Contabilità e Programmazione finanziaria e il Collegio dei revisori dei conti di prossima rivisitazione ai fini della relativa riconversione in struttura operativa non dirigenziale. Tali Uffici sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni comprese le attività per il raccordo tra amministrazione e organi di vertice; per la specificità delle funzioni svolte tali uffici non possono essere ricondotti ad alcune delle strutture afferenti alle Direzioni Centrali.



3.2 Le Direzioni Centrali e gli uffici

Si rammenta che l'art. 17, comma 2, dello statuto prevede, tra l'altro, che l'amministrazione centrale sia articolata in un massimo di tre direzioni di primo livello, a loro volta articolate in uffici di secondo livello.

In attuazione di tale norma statutaria sono previste tre direzioni.

Le tre direzioni costituiscono la struttura su cui l'ente intende investire nei prossimi anni. La prima provvede a governare i servizi centralizzati relativi alle risorse umane e finanziarie; la seconda supporta la rete scientifica nella programmazione e nella gestione delle attività di ricerca, ovvero nella missione principale del CNR di produzione della conoscenza; la terza, infine, ha lo scopo di supportare la rete scientifica nelle azioni per tutelare e valorizzare la conoscenza. Sono quindi sullo stesso piano strategico ed organizzativo la produzione di conoscenze generate dalla ricerca con la tutela di questo prodotto nonché il suo trasferimento e la sua utilizzazione per rispondere ai bisogni individuali e collettivi dei cittadini. Di seguito sono riportate le denominazioni e le funzioni affidate alle tre direzioni centrali.

La Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, attualmente organizzata in n. 6 uffici di livello dirigenziale e n. 2 strutture di particolare rilievo, è semplificata nel disegno della nuova struttura organizzativa che prevede sia articolata in n. 4 uffici di livello dirigenziale e n.3 strutture di particolare rilievo direttamente afferenti alla direzione stessa. Tale direzione centrale è dedicata alla gestione delle risorse umane, al controllo di legittimità amministrativa delle operazioni della SAC ed al controllo di gestione economica della Rete. Si prevede che l'Ufficio Concorsi, attualmente di livello dirigenziale, sia ridefinito con conseguente riconversione in struttura operativa non dirigenziale.

La Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, attualmente organizzata in n. 7 uffici di livello dirigenziale, è semplificata nel disegno della nuova struttura organizzativa che prevede sia articolata in n. 3 uffici di livello dirigenziale e n. 3 strutture di particolare rilievo direttamente afferenti alla Direzione centrale stessa. La direzione centrale è dedicata al supporto operativo e logistico della rete scientifica, alla programmazione operativa, al supporto delle attività dei direttori di dipartimento, alla riorganizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, alla razionalizzazione delle infrastrutture e alla razionalizzazione della spesa. Si prevede la creazione di una nuova struttura di particolare rilievo dedicata al coordinamento delle iniziative a livello territoriale in collaborazione con le Aree territoriali di ricerca, con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo degli accordi con le regioni e con altri enti sul territorio e di dare impulso ad di promozione del CNR verso enti locali ed altri soggetti pubblici e privati di rilevanza territoriale.

La Direzione, denominata "Valorizzazione della ricerca e innovazione", si occupa delle attività di supporto e coordinamento del trasferimento tecnologico, della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, della gestione del portafoglio delle partecipazioni societarie, dei servizi generali nonché del coordinamento e dello sviluppo dei sistemi informativi dedicati ai servizi generali in un'ottica finalizzata alla de-materializzazione, razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'ente. La direzione coordina altresì le attività di supporto generale per la formazione e



per la misurazione dei risultati. Tale Direzione è organizzata in n. 2 uffici di livello dirigenziale a cui afferiscono n. 2 strutture di particolare rilievo.

La *mission* della nuova direzione è rappresentata principalmente dalla valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca conseguiti all'interno dell'ente, attraverso la rete delle attività di trasferimento tecnologico e la collaborazione dell'ente con il sistema economico ed industriale, le istituzioni, le associazioni industriali, i venture capitalist e la finanza. Per tali attività, che coinvolgono la rete scientifica ai diversi livelli, direttore di dipartimento/direttore di istituto/ricercatore, lo statuto prevede che ci siano strutture organizzative di riferimento volte a promuovere in maniera economicamente efficace il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell'immagine dell'ente (cfr. art. 4 comma 1 lettera l). L'ufficio coordina e attua gli indirizzi strategici in settori delicati come la creazione di imprese c.d. spin-off, società di capitali nate con la finalità prevalente di valorizzare le conoscenze create dalla ricerca CNR. La nuova strategia introdotta con un regolamento deliberato alla fine del 2012 è finalizzata ad incrementare e qualificare le nuove iniziative imprenditoriali, a semplificare le procedure, a creare un clima di fiducia che ne favorisca la fioritura. In tale ambito si intendono potenziare le attività di sostegno e stimolo ai ricercatori, attraverso l'offerta di tutoraggio tecnico-scientifico nella fase di start-up, l'aiuto a reperire capitali e ad acquisire visibilità e credibilità sul mercato, la disponibilità di attrezzature, servizi, formazione, assistenza e consulenza.

Alla luce del suddetto progetto di ristrutturazione, ai direttori delle Direzioni Centrali è richiesto di declinare gli obiettivi dell'ente attraverso l'organizzazione degli uffici e di assumere un maggiore ruolo di coordinamento e soprattutto di innovazione organizzativa. Ai direttori degli Uffici di II livello è richiesto un maggior ruolo manageriale, che si declina anche nell'assunzione della responsabilità delle iniziative necessarie per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nel coordinamento delle strutture di particolare rilievo nonché nell'adozione di criteri volti alla organizzazione, motivazione e potenziamento dei propri collaboratori.

La riorganizzazione dell'amministrazione centrale, come proposta, e la redistribuzione del personale consentirà una migliore organizzazione del lavoro volta a favorire sia la valorizzazione dei dipendenti sia l'efficienza degli uffici e, quindi, della performance organizzativa.

Nei documenti allegati sono riportati rispettivamente il nuovo organigramma della presente proposta di riorganizzazione dell'amministrazione centrale del CNR (All.1) e la proposta delle modifiche regolamentari a stralcio dello Statuto (All.2).

4. Attribuzione di nuovi incarichi di direzione degli uffici

A tal proposito preme porre l'attenzione sulla circostanza che, in linea con l'ormai consolidata facoltà prevista dall'ordinamento dell'ente, è possibile conferire gli incarichi di direzione anche a ricercatori e tecnologi di ruolo in conformità con i requisiti soggettivi previsti dallo statuto (articolo 17, comma 3).

Tale norma infatti dispone che *“Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati a dirigenti amministrativi, ricercatori e tecnologi del CNR secondo quanto previsto dal regolamento del personale”*.

Il regolamento del personale nello specifico stabilisce che (art. 15 comma 1) *“Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del*



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

CNR; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni".

Da quanto esposto risulta confermata la previsione che da oltre quindici anni consente al CNR di utilizzare per queste posizioni anche personale inquadrato negli speciali profili professionali di ricercatore e tecnologo definiti dalla contrattazione di comparto. Personale con particolari caratteristiche di elevata qualificazione e autonomia professionale riconosciute come tali peraltro dallo stesso decreto legislativo n.165/2001 (art. 19 comma 6) che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ritiene adeguate le professionalità che provengono dal settore della ricerca e della docenza universitaria.

Lo statuto, come è noto, è stato approvato dal Ministro con nota prot. n.176 del 25 febbraio 2011; esso è coerente con la legge ed è espressione dell'autonomia ordinamentale riconosciuta dalla Costituzione agli Enti pubblici nazionali di ricerca (cfr. art.33 Cost. e art. 8 L. n.168/1989).

E' proprio in considerazione di detta autonomia che l'articolo 17 dello statuto e l'articolo 15 del regolamento del personale consentono di garantire un'adeguata struttura dirigenziale con riguardo alle peculiari esigenze istituzionali dell'ente e alla specifica missione scientifica e tecnologica perseguita.

La norma anche se nel processo di revisione dei regolamenti potrà essere migliorata è per sua natura immediatamente applicabile in quanto lo stesso statuto fa salvo in via transitoria il regolamento del personale emanato nel 2005 (cfr. art. 21 dello statuto) consentendo l'immediata operatività del quadro.

Il combinato disposto delle norme citate sembra consentire quindi a questa amministrazione di seguire il percorso indicato che risulta rispondente all'esigenza di garantire continuità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Una diversa interpretazione delle norme causerebbe una intollerabile discontinuità, in un momento assai delicato di scarsità di risorse, ponendosi in contrasto con un assetto normativo consolidato che consente di gestire la complessità e la specificità dell'Ente valorizzando le figure professionali tipiche del settore.

Sul punto il Presidente ha scritto una nota ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, illustrando lo scopo e le modalità della riorganizzazione, motivando le scelte sopra illustrate (prot. AMMCNT-CNR n. 0010355 del 20 febbraio u.s. - All.3).

5. Costi

Sotto il profilo delle implicazioni finanziarie tale operazione di riorganizzazione, con la prevista riduzione dagli attuali 23 a 12 uffici dirigenziali di livello non generale, comporta una riduzione del costo complessivo; mentre la scelta di prevedere anche ricercatori/tecnologi alla direzione degli uffici e non esclusivamente dirigenti amministrativi è ininfluente rispetto al costo.


7. Conclusioni

Per quanto sopra esposto si allegano, ai fini della prevista informativa a codeste OO.SS., la proposta di riorganizzazione dell'amministrazione centrale dell'ente nonché la proposta di modifiche regolamentari a stralcio dello statuto.


IL DIRETTORE GENERALE

Organigramma Attuale

Tot. 631 u.d.p.



Nuovo Organigramma



Gestione delle Risorse Umane e finanziarie




Programmazione e Infrastrutture



Valorizzazione della Ricerca e Innovazione




Organigramma Direzione Generale




Organigramma

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane e Finanziarie




Organigramma

Direzione Centrale Programmazione Infrastrutture



Organigramma

Valorizzazione della Ricerca e Innovazione



I principi che ispirano questa riorganizzazione sono tre:

- Si applica lo Statuto, prevedendo tre direzioni centrali, di cui una dedicata a servizi di carattere tecnologico. Vengono inoltre, previsti 14 Uffici, di cui almeno 2 saranno eliminati, tramite accorpamento o trasformazione in Unità di Supporto tecnico. Vengono infatti, previste alcune Strutture di particolare rilievo, con l'obiettivo di facilitare l'organizzazione e la focalizzazione delle Direzioni Centrali e degli Uffici sugli obiettivi di razionalizzazione e potenziamento dell'Ente.
- Si persegue un obiettivo di efficienza organizzativa coerente con gli obiettivi di Riorganizzazione dell'Ente in base al nuovo Statuto e ai Regolamenti in fase di revisione. Il numero e la scelta delle Direzioni Centrali, degli Uffici e delle Strutture di particolare rilievo è funzionale al perseguimento di una Razionalizzazione delle Infrastrutture e della spesa, alla maggiore valorizzazione della Ricerca attraverso un rapporto più strutturato con imprese e territori, alla semplificazione e alla dematerializzazione, alla maggiore attenzione alla comunicazione, al maggiore controllo della gestione, alla valutazione e misurazione dei risultati, al potenziamento delle capacità gestionali.
- Le disposizioni del DL 165/2001 vengono applicate in quanto compatibili e funzionali come richiamato anche dall'art. 6 del D.Lgs 213/2009 e in base all'autonomia scientifica e organizzativa richiamata dall'art. 2 del medesimo D.Lgs e dall'art. 2 del D.Lgs 127/2003, nonché dal comma 2 dell'art.1 dello Statuto. Ad un'interpretazione letterale, scollegata dalle specifiche esigenze organizzative del CNR, delle norme generali per la Pubblica Amministrazione, si è preferito adottare un'interpretazione dell'autonomia di questo Ente di Ricerca funzionale alla realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali, che sono obiettivi strategici per l'intero Paese.

I punti chiave sono:

- Costituzione di una nuova Direzione dedicata alla Valorizzazione della Ricerca e all'Innovazione Organizzativa dell'Ente. Questa direzione si occupa di trasferimento tecnologico, di IPR, della gestione del portafoglio delle partecipazioni, di dematerializzazione, di formazione e di misurazione dei risultati. Qui è il motore del TQM del CNR: ri-orientamento verso la valorizzazione dei risultati, potenziamento e motivazione delle persone, innovazione e semplificazione dei processi.
- Focalizzazione della Direzione Programmazione e Infrastrutture al supporto operativo e logistico della Rete, al supporto dell'attività dei Direttori di Dipartimento, alla riorganizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, alla razionalizzazione delle infrastrutture, alla razionalizzazione della spesa. Viene creata una nuova Unità operativa, che potrebbe in seguito strutturarsi in un Ufficio, dedicata al coordinamento del territorio, con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo degli accordi con le Regioni e di coordinare le iniziative a livello territoriale.
- Semplificazione della Direzione Gestione delle Risorse, focalizzata alla gestione delle risorse umane, al controllo di legittimità amm.va delle operazioni della SAC, al controllo di gestione economica della rete.
- Semplificazione della Direzione Generale a cui fanno riferimento diretto gli Affari giuridici e istituzionali, le Relazioni Internazionali, la Comunicazione e la programmazione finanziaria.
- Ai Direttori centrali viene richiesto di declinare gli obiettivi dell'Ente attraverso l'organizzazione degli Uffici, di assumere un maggiore ruolo di coordinamento e soprattutto di innovazione organizzativa.
- Ai Direttori degli Uffici viene richiesto di assumere un maggiore ruolo manageriale, assumendosi la responsabilità delle iniziative necessarie per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati, coordinando le unità di Supporto tecnico, adottando criteri di valutazione, motivazione e potenziamento dei propri collaboratori.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

modifiche regolamentari a stralcio in attuazione dello statuto

Art. 1

(Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Al Regolamento di organizzazione e funzionamento emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) soppressione degli articoli 33 e 34;

b) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione. 1. Gli uffici della direzione generale sono istituiti dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni comprese le attività di supporto agli organi di vertice e di raccordo tra amministrazione e organi di vertice.

2. Gli uffici della direzione generale sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali e svolgono funzioni nelle seguenti aree:

a) supporto alla predisposizione degli atti del presidente e del direttore generale, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo;

b) predisposizione delle proposte del presidente da sottoporre agli organi del CNR; supporto e segreteria degli organi collegiali;

c) supporto tecnico-scientifico al presidente per le funzioni relative alle seguenti materie: stato della ricerca nazionale e internazionale e scenari futuri della ricerca; relazioni istituzionali; relazioni internazionali; ufficio stampa, comunicazione, relazioni con il pubblico e immagine;

d) affari legali, contenzioso e ordinamento;

e) coordinamento e sviluppo di strumenti e procedure per la misurazione del ciclo della performance.

3. Le direzioni centrali sono istituite con delibera del consiglio di amministrazione sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.

4. La direzione centrale per la gestione delle risorse umane e finanziarie svolge le funzioni nelle seguenti aree: servizi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro; contrattazione e rapporti con le organizzazioni sindacali; concorsi e selezioni a livello centrale e coordinamento delle procedure decentrate; monitoraggio periodico dei risultati economici e finanziari; controllo di regolarità amministrativo contabile dei centri di responsabilità dell'amministrazione centrale; adempimenti tributari e fiscali dell'ente;

5. La direzione centrale per la programmazione e le infrastrutture svolge le funzioni nelle seguenti aree: supporto operativo e logistico alla rete scientifica per la programmazione operativa e per la programmazione e gestione di grandi infrastrutture scientifiche; supporto alle procedure di costituzione, trasformazione e modificazione delle strutture della rete scientifica e per questioni

relative all'ordinamento degli istituti; sviluppo del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture e reti di comunicazione; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; supporto operativo di raccordo e monitoraggio dei rapporti con le regioni e le autonomie locali.

6. La direzione centrale per la valorizzazione dei risultati della ricerca e l'innovazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: supporto e coordinamento del trasferimento tecnologico, della tutela e della valorizzazione della proprietà intellettuale; biblioteca centrale e coordinamento delle biblioteche del CNR; gestione del portafoglio delle partecipazioni societarie; coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi dedicati ai servizi generali compresa l'implementazione di strumenti, regole e procedure finalizzate alla dematerializzazione dei documenti e alla gestione informatica dei procedimenti amministrativi.

7. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni istituiti dal direttore generale nei limiti indicati dallo statuto su proposta del direttore della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione.

8. Il direttore generale per particolari esigenze funzionali può istituire, su proposta del direttore interessato e previa delibera del consiglio di amministrazione, strutture organizzative di particolare rilievo affidate alla responsabilità di ricercatori o tecnologi.”

c) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Art. 38. Funzioni dirigenziali. 1. Le direzioni centrali sono affidate alla responsabilità di direttori che dirigono, coordinano e controllano l'attività dei direttori preposti agli uffici di secondo livello interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.

2. I responsabili degli uffici dirigenziali di secondo livello esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.

3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.”

Art. 2

(Modifiche al Regolamento del personale)

1. Al Regolamento del personale emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15. Conferimento di incarichi dirigenziali. 1. Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del CNR in possesso di specifica qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, e conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di ricerca, nei limiti indicati dallo statuto; si applica, per quanto compatibile l’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

2. I ricercatori e tecnologi cui viene conferito un incarico ai sensi del comma 1 sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7 comma 2 lettera p) dello statuto, provvede al conferimento dell’incarico ai direttori delle direzioni centrali.

4. I direttori delle direzioni centrali rendono conoscibili a norma di legge, con avviso pubblicato sul sito web istituzionale, le posizioni dirigenziali che si rendono disponibili e i criteri di scelta dei dirigenti. I direttori delle direzioni centrali individuano il direttore nell’ambito di una rosa di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che abbiano manifestato interesse alla posizione. La rosa di nomi è proposta da una commissione di esperti nominata dal direttore generale. I direttori delle direzioni centrali conferiscono l’incarico di direzione acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7 comma 2 lettera p) dello statuto.

6. I direttori delle direzioni centrali conferiscono altresì l’incarico ai responsabili delle strutture di particolare rilievo su proposta del direttore dell’Ufficio cui la struttura afferisce con la stessa procedura di cui al comma 5 fatta eccezione per l’acquisizione del parere del consiglio di amministrazione sulla validità curricolare che in questo caso non è richiesta.”

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale. 1. I direttori degli Uffici sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e competenze organizzative secondo le modalità e con le procedure definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modificazioni per quanto applicabile.

2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per le misure di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e per ogni altra disposizione premiale o sanzionatoria prevista dalla legge.

3. La valutazione dei direttori preposti alle direzioni centrali compete al direttore generale .

4. La valutazione dei direttori responsabili degli uffici interni alle direzioni centrali compete al direttore della direzione centrale interessata.

6. La valutazione dei direttori degli uffici interni alla direzione generale compete al direttore generale.”

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce	
Tit.:	Ci: FR/DG/210
N. 0010355	20/02/2013



Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76
00153 ROMA

E.P.C. DIRETTORE GENERALE

Oggetto: riorganizzazione Amministrazione centrale CNR - affidamento incarichi dirigenziali

Con la presente nota si intende fornire adeguata informativa ed acquisire eventuali indicazioni da parte di questi Dicasteri in merito alle azioni che questo Ente intende porre in essere nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'amministrazione avviato in attuazione dello statuto del CNR e realizzato in conformità con le nuove disposizioni in materia di "Spending review".

Il CNR ha provveduto alle riduzioni previste dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, approvando entro il mese di ottobre 2012 la "Nuova dotazione organica del CNR"¹.

A completamento del processo di riassetto organizzativo, da effettuarsi entro i sei mesi successivi all'emanazione del DPCM 22 gennaio 2013, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del decreto legge sopra richiamato, il CNR ha ridefinito l'organizzazione in conformità alle norme generali sul contenimento della spesa pubblica e in attuazione di specifici principi di organizzazione previsti dallo statuto (cfr. art. 4).

E' bene sottolineare che il CNR si è trovato simultaneamente ad applicare le nuove disposizioni in materia di revisione della spesa e le specifiche disposizioni che ne regolano l'attività ed in particolare le disposizioni sul riordino degli enti nazionali di ricerca vigilati dal MIUR (d.lgs. n.213/2009).

Il CNR procederà ora ad approvare la riorganizzazione degli uffici con delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera f) dello statuto e, contestualmente, ad avviare le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione.

¹ Delibera n.157 del 10 ottobre 2012
trasm. con nota prot. AMMCNT-CNR n.0061151 del 10 ottobre 2012

La riorganizzazione mira a perseguire obiettivi di razionalizzazione delle infrastrutture e della spesa, di maggiore valorizzazione della ricerca attraverso un rapporto più strutturato con imprese e territori, di maggiore attenzione alla comunicazione, al controllo della gestione, alla semplificazione e dematerializzazione dei processi amministrativi e contabili, alla valutazione e misurazione dei risultati ed al potenziamento del capitale umano nonché delle capacità gestionali.

A tal proposito preme porre l'attenzione sulla circostanza che, in linea con l'ormai consolidata facoltà prevista dall'ordinamento dell'ente, il CNR ritiene opportuno conferire gli incarichi di direzione anche a ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente in conformità con i requisiti soggettivi previsti dal proprio statuto (articolo 17, comma 3).

Tale norma dispone che *“Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati a dirigenti amministrativi, ricercatori e tecnologi del CNR secondo quanto previsto dal regolamento del personale”*.

Il regolamento del personale nello specifico stabilisce che (art. 15 comma 1) *“Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del CNR; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni”*.

Da quanto esposto risulta confermata la previsione che da oltre quindici anni consente al CNR di utilizzare per queste posizioni anche personale inquadrato negli speciali profili professionali di ricercatore e tecnologo definiti dalla contrattazione di comparto. Personale con particolari caratteristiche di elevata qualificazione e autonomia professionale riconosciute come tali peraltro dallo stesso decreto legislativo n.165/2001 (art. 19 comma 6) che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ritiene adeguate le professionalità che provengono dal settore della ricerca e della docenza universitaria.

Lo statuto, come è noto, è stato approvato dal Ministro con nota prot. n.176 del 25 febbraio 2011 (all.2); esso è coerente con la legge ed è espressione dell'autonomia ordinamentale riconosciuta dalla Costituzione agli Enti pubblici nazionali di ricerca (cfr. art.33 Cost. e art. 8 Legge n.168/1989).

E' proprio in considerazione di detta autonomia che l'articolo 17 dello statuto e l'articolo 15 del regolamento del personale consentono di garantire un'adeguata struttura dirigenziale con riguardo alle peculiari esigenze istituzionali dell'ente e alla specifica missione scientifica e tecnologica perseguita.

E' bene sottolineare che, in sede di approvazione, il MIUR non ha mancato di formulare osservazioni di legittimità e di merito sul testo sottoposto e, tra le altre, è stata opportunamente recepita dall'ente l'indicazione, di inserire, nell'articolo 17 comma 3 dello statuto in parola, l'esplicito rinvio alle disposizioni del regolamento del personale, ma non di eliminare la suddetta opzione, che pertanto è stata confermata. La norma è per sua natura immediatamente applicabile in quanto lo stesso statuto fa salvo in via transitoria il regolamento del personale emanato nel 2005 (cfr. art. 21 dello statuto) consentendo l'immediata operatività del quadro.

Il combinato disposto delle norme citate consente a questa amministrazione di seguire il percorso indicato che risulta rispondente all'esigenza di garantire continuità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Una diversa interpretazione delle norme causerebbe una intollerabile discontinuità, in un momento assai delicato di scarsità di risorse, ponendosi in contrasto con un assetto normativo consolidato che consente di gestire la complessità e la specificità dell'Ente valorizzando le figure professionali tipiche del settore.

Peraltro è opportuno, altresì, considerare che in materia di incarichi dirigenziali, le norme contenute nel Capo II del Titolo II del D.lgs. n.165/2001 devono temperarsi necessariamente con le specifiche disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti delle amministrazioni cui la Costituzione, come nel caso del CNR, riconosce potestà statutaria e regolamentare per consentirne il perseguimento dei fini istituzionali.

A tal proposito la Corte dei conti (determinazione n.48/2006 della Sezione del controllo enti in merito alla non censurabilità di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISFOL del 15/3/2006 che aveva previsto nel regolamento il ricorso a dirigenti di prima fascia esterni oltre il limiti previsti dal d.lgs. n.165/2001) in riferimento all'applicazione dell'articolo 19 comma 6 del d.lgs. n.165/2001, ha rilevato che le disposizioni in materia di impiego pubblico non devono essere interpretate come *“norma di chiusura di portata generale ed onnicomprensiva ma deve essere considerata nel quadro della complessa situazione ordinamentale della categoria (che comprende enti di ricerca, enti previdenziali, enti culturali ecc.)*. La categoria degli enti pubblici non economici nazionali, infatti, non costituisce un genus del tutto uniforme ed omogeneo, atteso che in concreto gli enti possono presentare profili strutturali e funzionali particolari, anche in relazione agli specifici interessi pubblici istituzionalmente perseguiti. Tali diversità si riflettono, necessariamente, sull'ordinamento organizzativo dei singoli enti, caratterizzato secondo un profilo specifico proprio di ciascun ente. Per quanto riguarda nella fattispecie la categoria degli enti di ricerca, alla quale appartiene l'ISFOL, vengono in evidenza gli aspetti tecnico-professionali, che caratterizzano tali enti e che si riflettono sulla qualificazione e sulla particolare competenza, di cui devono essere dotate le risorse umane, anche della fascia dirigenziale”.

Si ritiene che la strategia illustrata sia coerente con gli strumenti posti in essere dal Governo che hanno imposto una revisione della spesa accompagnata ad un ridimensionamento delle strutture dirigenziali a servizi invariati. Lo statuto ha introdotto appositamente limiti oggettivi per la istituzione di uffici che prescindono dalla dotazione organica dei dirigenti. Nello specifico l'amministrazione centrale può essere articolata in un massimo di tre direzioni centrali di primo livello che a loro volta possono essere articolate in uffici di secondo livello in numero non superiore a sedici.

Rimane una difficoltà nel seguire la strada prospettata che deriva dalle opzioni interpretative che sono recentemente emerse nell'adattare le norme generali in materia di rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni all'ordinamento autonomo del CNR.

Tale ordinamento è stato emanato in base ad un espresso riconoscimento costituzionale della autonomia degli Enti di ricerca nei limiti stabiliti dalla legge (art. 33 comma 6 cost.) e alle disposizioni di legge che disciplinano e pongono i limiti all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti nazionali di ricerca (art. 8 della Legge n.168/1989 e d.lgs n.213/2009) nonché, infine, alle disposizioni legislative che stabiliscono la complessa e peculiare missione istituzionale del CNR e i principi generali della sua organizzazione (d.lgs. art. 9 del d.lgs. n. 213/2009 e d.lgs n.127/2003). L'autonomia così delineata si pone quindi come strumentale per il conseguimento della particolare missione istituzionale affidata all'Ente. L'avanzamento delle conoscenze e il loro trasferimento costituisce infatti un obiettivo strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

Consiglio Nazionale delle Ricerche


Riesce quindi difficile in presenza di precise norme statuarie poter mettere in discussione tale possibilità attraverso una lettura combinata di norme di portata generale e norme speciali su cui si fonda l'opzione prevista dall'ordinamento anche perché negli ultimi quindici anni non sono certo mancati gli interventi legislativi relativi alla speciale organizzazione del CNR (d.lgs. 19/1999, riordino del CNR - regolamenti del 2000; d.lgs. 127/2003, riordino del CNR - regolamenti 2005; d.lgs. 213/2009, riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR - statuto 2011 regolamenti in corso di elaborazione).

Non può sottacersi a tal riguardo come proprio le specifiche professionalità e competenze possedute dal personale ricercatore/tecnologo del CNR si siano dimostrate fino ad oggi più che idonee ed efficaci per il conseguimento della missione istituzionale, spingendo i vertici dell'ente ad effettuare scelte principalmente in questo senso.

Mentre si auspica che un prossimo intervento normativo possa chiarire i limiti legislativi applicabili all'autonomia degli enti nazionali di ricerca evitando che formule ambigue possano riportare indietro il sistema imbrigliandolo in regole inadatte, questa amministrazione intende, salvo avviso contrario delle spettabili Amministrazioni in indirizzo, attuare la riorganizzazione con le modalità sopra rappresentate.

Si resta in attesa di conoscere eventuali contrari avvisi da parte di codeste Amministrazioni.

Prof. Luigi Nicolais



Allegati:

- Statuto del CNR
- Lettera di approvazione dello Statuto
- Regolamento del personale

